



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA PENALE

Composto dai Signori:

1) Dott. SERGIO SILOCCHI Presidente EST.

2) Dott.ssa FRANCESCA MANCA Consigliere

3) Dott.ssa ADA RIZZI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contro

Imputato di: ARTT. 81 CPV. C.P., A) 186 CO. 1 E 2-186 E 2 BIS D.L.VO 285/92, B) 187 CO. 1-187 E 1 BIS D.L.VO 285/92 commesso in MILANO in data

PARTE CIVILE:

AVVISO DEPOSITO SENTENZA
AI SENSI ART. 548 C.P.P.

PER ESTRATTO CONFORME
Milano, **1 LUG. 2010**

IL CANCELLIERE

N. 1989/2010
della Sentenza

452/2010
del Reg. Gen.le. App.

UDIENZA
del giorno

22-06-2010

Depositata
in Cancelleria

il **29 GIU. 2010**

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a
Procura Generale _____
Proc. Rep. c/ TIRB MON. di

Proc. Rep. c/ Trib. di

il _____

Estratto alla P.M.
Ex art. 15/27 D.M. 334/89

il _____

Il Cancelliere

Redatt _____ sched _____

il _____

Il Cancelliere

Art. _____
Campione penale

APPELLANT _

Imputat_ , il P.M., il P.G., l_ part_ civil_ ,

avverso la sentenza pronunciata dal GIP Tribunale di MILANO numero 2129/2009 del 24-09-2009 con la quale veniva __ condannat_ , alla pena di:

CAPO A) MESI 2 DI ARRESTO ED EURO 1.000 DI AMMENDA
CAPO B) MESI 2 DI ARRESTO ED EURO 1.000 DI AMMENDA
PENA DETENTIVA SOSTITUITA CON EURO 4.560 DI AMMENDA
PENA SOSPESA
SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA PER ANNI 1 E MESI 6
- GENERICHE EQUIVALENTI AD AGGRAVANTI -
PER I REATI A) GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA
PROVOCANDO UN
INCIDENTE STRADALE AGGR., B) GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE
PSICO-FISICA
CONSEQUENTE AD USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
PROVOCANDO UN
INDICENTE STRADALE AGGR., RITENUTA LA CONT.

per i_ reat_ di cui a:

ARTT. 81 CPV. C.P., A) 186 CO. 1 E 2-186 E 2 BIS
D.L.VO 285/92. P) 187 CO. 1-187 E 1 BIS D.L.VO 285/92 commesso in MILANO
in data

In esito all'odierno dibattimento/discussione in c.c.

Sentita la relazione del Sig. Presidente/Consigliere Dott. S. SILECCHI
Sentit_ l_ imputat_ , la parte civile, il Pubblico Ministero Dott. CELLETTI

ed i difensori:

Avv. Pa ;

i quali concludono come da verbale d'udienza.

Svolgimento del processo

_____ era citata a giudizio del GUP del Tribunale di Milano per rispondere di guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, avendo nella circostanza cagionato un incidente stradale. Fatto de' _____ r in Milano.

All' esito del giudizio, con sentenza del 24 settembre 2009, la _____ era ritenuta responsabile di entrambi i reati ascrittile e, con circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, era condannata alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda per la guida in stato di ebbrezza e ad analoga pena per la guida sotto l' effetto di sostanze psicotrope, pena detentiva complessivamente sostituita in quella dell' ammenda per euro 4.250.

La responsabilità della donna era dal GUP agganciata alla circostanza per cui ella aveva percorso contro mano una strada, finendo per collidere frontalmente con un autobus della ATM.

Portata in ospedale, alla _____ r era riscontrato nel sangue un tasso alcolico triplo del consentito ed anche un tasso di assunzione di hashish, anche in questo caso superiore al massimo consentito, seppure non particolarmente elevato.

La donna, del resto, aveva ammesso di avere bevuto, ma sosteneva di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti, ritenendo di essere stata in questo caso vittima di fumo passivo nel locale che aveva frequentato, spiegazione alla quale il GUP non attribuiva valore, atteso che ciò che contava per il giudice era solo il fatto che la donna si fosse posta alla guida in stato di alterazione determinata dalla inalazione, in qualsiasi modo, della sostanza drogante.

L' appello riguarda l' imputazione sub b), poiché il difensore ritiene credibile la versione della _____ circa l' assunzione dell' hashish, sostenendo peraltro che, dato il tasso riscontrato non poteva aver prodotto lo stato di alterazione che costituiva il cardine della norma incriminatrice.

Oppone poi la difesa che si trattava di concorso formale di norme, posto che l' azione (l' essersi posta la _____ alla guida) era unica e si chiede la riforma del trattamento sanzionatorio ex art. 1 comma 81 cp anche alla luce della personalità dell' imputata, obiettivo da raggiungersi mediante il maggior valore da attribuire alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Infine si lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale.

Motivi della decisione

L' appello, a giudizio della Corte, non è fondato quanto alla responsabilità della _____ per il reato sub b), ma lo è con riferimento alla sussistenza del concorso formale fra le contravvenzioni contestate e riguardo alla immotivata mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale spedito ai privati.

A prescindere dalla rilevanza o meno della circostanza comunque obiettivamente sussistente della assunzione di stupefacenti in quantità tale da inibire la guida di veicoli, secondo quanto affermato dal primo giudice, va infatti considerato che l' appellante neppure ha fornito alcuna prova del fatto che l' assunzione della sostanza drogante sia avvenuta a seguito di esposizione al fumo passivo in un non meglio precisato locale milanese.

In realtà, il tasso riscontrato nel sangue, è un tasso di una certa consistenza e ciò non consente di ritenere plausibile la giustificazione dell' imputata, apparendo molto più verosimile che la donna abbia in realtà fumato direttamente hashish.

Né vale rilevare che non sarebbe sussistito lo stato di alterazione cui fa riferimento la norma, perché comunque rimane superata la soglia consentita e quindi in questo caso detto stato di alterazione è presunto dalla normativa richiamata.

La Corte ritiene, come si è detto, invece fondata l' eccezione inerente all' applicazione dell' art. 81, 1 comma cp., fatta peraltro propria anche dal PG.

Invero, pur essendo questo giudice a conoscenza di un contrario orientamento della SC (vedi Cass. sez. IV del 7 dicembre 2005, Pavan), Non rileva, infatti, per la Corte che le fattispecie legali previste abbiano ciascuna un proprio campo di applicazione in quanto regolano una specifica e

diversa situazione in cui assume importanza la causa della alterazione stessa, quanto il fatto che i due distinti reati vengano consumati con una sola condotta che è, e resta, il mettersi alla guida della vettura di un veicolo in stato di alterazione a seguito di assunzione tanto di alcool che di stupefacenti.

Non si ritiene di attribuire valore preponderante alle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante contestata, in considerazione proprio della grave negligenza derivante dal duplice stato di alterazione e tenuto conto della consistenza della circostanza aggravante inerente al pericolo in concreto cagionato agli utenti della strada.

Pena equa da irrogare alla : dunque quella di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 1.200 di ammenda (p.b. ex reato sub b), mesi tre ed euro 1500 + mesi uno ed euro 300 ex art. 81 1, comma cp - 442 cpp). La pena complessivamente irrogata va convertita in ammenda per euro 4.240. (80 x 38 + 1.200).

Non vi sono ragioni per non riconoscere all' imputata, che ha già beneficiato della sospensione condizionale della pena anche il richiesto beneficio della non menzione della condanna.

PQM

Visto l' art. 605 cpp;

in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Milano in data 24 settembre 2009, e riconosciuto il concorso formale fra le due imputazioni contestate, condanna

alla pena di mesi due e giorni venti di arresto e 1.200 euro di ammenda, pena complessivamente sostituita nell'ammenda nella misura per euro 4.240.

Riconosce all' imputata il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale e conferma nel resto.

Milano, 22 giugno 2010.

Il Presidente est.